

Prot. N. ACIU.2015 114
(CITARE NELLA RISPOSTA)
Roma li. 6 MARZO 2015

- All' **Organismo Pagatore AGEA**
Ufficio Monocratico
Sede
- All' **Organismo pagatore AVEPA**
Via N. Tommaseo, 63-69
35131 PADOVA
- All' **Organismo pagatore AGREA**
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA
- All' **Organismo pagatore della Regione**
Lombardia
Direzione Generale Agricoltura
P.zza Città di Lombardia n.1
20124 MILANO
- All' **Organismo pagatore ARTEA**
Via San Donato, 42/1
50127 FIRENZE
- Al **Centro Assistenza Agricola Coldiretti**
S.r.l.
Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA
- Al **C.A.A. Confagricoltura S.r.l.**
Corso Vittorio Emanuele II, 101
00185 ROMA
- Al **C.A.A. CIA S.r.l.**
Lungotevere Michelangelo, 9
00192 ROMA
- Al **CAA Copagri S.r.l.**
Via Calabria, 32
00187 ROMA

- Al **CAA LiberiAgricoltori**
Via Dessiè 2
00199 ROMA
- Al **Coordinamento CAA Liberi Professionisti**
Via Carlo Alberto, 30
10123 TORINO
- Al **Coordinamento CAA AIPO**
via Alberico II, 35
00193 ROMA
- E p.c. All' **ARPEA**
Via Bogino, 23
10123 Torino
- All' **APPAG**
Via G.B. Trener, 3
38100 Trento
- All' **OPPAB**
Via Crispi, 15
39100 Bolzano
- All' **ARCEA**
Via E.Molè
88100 Catanzaro
- Al **Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali**
- Dip.to delle Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale
- Dir. Gen. delle politiche internazionali e dell'Unione europea
Via XX Settembre 20
00186 ROMA
- Alla **Regione Puglia**
Assessorato alle risorse agroalimentari
Coord.to Commissione Politiche agricole
Lungomare N. Sauro, 45/47
71100 BARI

Oggetto: ammasso privato delle carni suine

1. Premessa

Con il Regolamento di esecuzione (UE) n.2015/360 della Commissione, allegato alla presente, l'Unione europea ha disposto la concessione dell'aiuto all'ammasso privato delle carni suine, disciplinato dal Regolamento (CE) n. 826/2008 per quanto concerne le condizioni e le modalità di attuazione di tale misura.

Le carni ammissibili all'aiuto all'ammasso privato sono quelle di cui all'allegato al predetto regolamento in corso di pubblicazione.

Il periodo di ammasso può avere durata di 90, 120 o 150 giorni.

L'importo dell'aiuto è specificato nell'allegato al Reg. (UE) n.2015/360 in funzione della tipologia di prodotto ammassato.

2. Domande di aiuto

Le domande devono essere presentate all'Organismo pagatore competente in relazione alla residenza/sede legale del beneficiario ammassatore, a partire dal **09 marzo 2015**; gli Organismi pagatori competenti sono:

- AVEPA per la regione Veneto;
- AGREA per la regione Emilia-Romagna;
- OP Lombardia per la regione Lombardia;
- ARTEA per la regione Toscana;
- AGEA per tutte le altre regioni.

Le domande devono contenere una proposta contrattuale conforme ai requisiti di cui all'art. 17 del Regolamento (CEE) n. 826/2008, ed all'art. 2 del Reg. (UE) n.2015/360.

In particolare ciascuna domanda di aiuto:

- contiene esclusivamente una sola categoria di prodotto tra quelli indicati nell'allegato del Reg. (UE) n.2015/360 e reca altresì il corrispondente codice NC;
- si riferisce ad un quantitativo minimo di 10 tonnellate per i prodotti disossati e di almeno 15 tonnellate per gli altri prodotti;
- deve riguardare un periodo di stoccaggio di almeno 90, 120 o 150 giorni.

Ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n.2015/360, i richiedenti devono presentare una garanzia pari al 20% dell'importo dell'aiuto.

Ai sensi dell'art. 23, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 826/2008, le decisioni relative all'accettazione delle domande di concessione, devono essere comunicate al richiedente il quinto giorno lavorativo successivo alla presentazione della domanda.

3. Controlli

I controlli sull'ammasso privato di carni suine sono effettuati dall'Organismo pagatore competente, ovvero da enti dallo stesso delegati.

I controlli avvengono in conformità a quanto stabilito dall'art. 36 del Regolamento (CE) n. 826/2008.

In particolare, sono previsti:

- a) un controllo iniziale;
- b) un controllo intermedio, senza preavviso, effettuato su un campione rappresentativo pari ad almeno il 10% del quantitativo immagazzinato;
- c) un controllo obbligatorio alla fine del periodo di ammasso conformemente all'art 36 paragrafo 6 del Regolamento (CE) 826/2008.

Delle operazioni di controllo effettuate viene essere redatto specifico verbale.

4. Pagamenti

In conformità all'art. 30 del Regolamento (CE) n. 826/2008, la domanda di pagamento dell'aiuto, corredata della documentazione giustificativa, deve essere presentata all'Organismo pagatore competente entro tre mesi successivi alla scadenza del periodo massimo di ammasso contrattuale.

Il pagamento è effettuato entro **120 giorni** dalla data di presentazione della domanda di cui sopra, conformemente all'articolo 32 del Regolamento (CE) n. 826/2008.

L'art. 31 del Regolamento succitato disciplina le modalità per la concessione, da parte di codesti Organismi pagatori, di un anticipo dell'aiuto che non può comunque eccedere l'importo corrispondente a quello relativo ad un periodo di ammasso di 90 giorni.

La concessione dell'anticipo è subordinata alla costituzione di una garanzia pari al 110% dell'anticipo richiesto.

5. Obblighi di comunicazione

Codesti Organismi pagatori comunicano - via e-mail agli indirizzi dir.rapporti.finanziari@agea.gov.it ; m.terlizzi@agea.gov.it e m.cali@agea.gov.it - ai fini dell'inoltro ai Servizi della Commissione europea, le informazioni relative ai quantitativi per i quali le domande di conclusione di contratti sono stati sottoposti, come segue::

- a) il lunedì entro le ore 11:00, la quantità di prodotto indicate nelle domande presentate nelle giornate di giovedì e venerdì della settimana precedente;
- b) il giovedì entro le ore 11:00 la quantità di prodotto indicate nelle domande presentate nelle giornate di lunedì, martedì e mercoledì della stessa settimana;
- c) il mercoledì di ogni settimana, entro le ore 11:00 e ripartiti secondo il periodo di ammasso, i prodotti e i quantitativi per i quali sono stati conclusi contratti nella settimana precedente, nonché un riepilogo dei prodotti e quantitativi per i quali sono stati conclusi contratti;
- d) entro la fine del mese per il mese precedente, e quindi entro le ore 11:00 del giorno 29 di ogni mese, i quantitativi di prodotti conferiti all'ammasso ;
- e) ogni mese, e quindi entro le ore 11:00 del giorno 29 di ogni mese, i prodotti e i quantitativi totali effettivamente giacenti all'ammasso, nonché quelli per i quali il periodo di ammasso contrattuale è terminato;
- f) ogni mese, e quindi entro le ore 11:00 del giorno 29 di ogni mese, in caso di riduzione del periodo di ammasso, i prodotti e i quantitativi il cui periodo di ammasso è stato modificato, nonché i mesi di uscita dall'ammasso previsti e modificati.

IL DIRETTORE
(dott. Renzo LOLLI)